MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE

Art. 14

Inquadramento dei magistrati militari

Dall'entrata in vigore della presente legge i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore o di giudice istruttore o di vice procuratore o di giudice relatore appartengono alla categoria dei magistrati militari di tribunale, con decorrenza dalla nomina a sostituto procuratore o a giudice istruttore di terza classe; i magistrati militari aventi qualifica di procuratore militare o di consigliere relatore aggiunto, ferma restando l'anzianita' maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di appello; i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore generale o di consigliere relatore, ferma restando l'anzianita' maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di cassazione; il procuratore generale militare, ferma restando l'anzianita' maturata in tale qualifica, appartiene alla categoria dei magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.

Versione in vigore dal 9 maggio 1981, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace
Estremi	Legge 7 maggio 1981, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-all-ordinamento-giudiziario-militare-di-pace/art-14-inquadramento-dei-magistrati-militari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it